



FEVOSS - FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO--SANITARIO

O.N.L.U.S.

(Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale)

S T A T U T O

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO" che assume la forma giuridica di associazione O.N.L.U.S. e che utilizza tale definizione su tutti i propri atti ufficiali.

L'organizzazione ha Sede Centrale in via San Toscana n. 9, nel Comune di Verona.

ART. 2 - STATUTO

L'organizzazione di volontariato FEVOSS è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Legge 11.08.1991 n. 266, delle Leggi Regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In particolare, la FEVOSS è una organizzazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro, aconfessionale e apartitica, e che si ispira, indistintamente, ai principi di legalità, di responsabilità, di lealtà, di trasparenza amministrativa, di diretta amministrazione, di pari trattamento, di imparzialità, di democraticità della struttura, di elettività delle cariche associative e di gratuità delle prestazioni fornite dagli associati ad ogni livello, agendo in conformità alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, alle Leggi Regionali vigenti in materia di volontariato, alla Legge 04/12/1997 n. 460 (O.N.L.U.S.) ed alla Legge 328/2000.

Per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari verrà deliberato il regolamento di esecuzione dello Statuto.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla FEVOSS: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento della attività della organizzazione stessa ed obbliga alla sua completa osservanza gli associati e i singoli volontari.

Ogni operatore della FEVOSS, a qualsiasi livello, è comunque tenuto a far conoscere i principi previsti dal presente Statuto anche ai soggetti o agli organismi che – per quanto non associati alla FEVOSS e per quanto dotati di una propria autonomia giuridica – collaborino a vario titolo con la stessa, condividendone le finalità e l'organizzazione, adoperandosi affinché i medesimi principi contenuti nel presente Statuto vengano rispettati anche da tali soggetti o organismi.

ART. 4 - MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea adottata in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto, ed, in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno un'ora più tardi rispetto alla prima, con la presenza di almeno un ventesimo degli aventi diritto al voto.

La deliberazione è presa, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II

FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6 - FINALITÀ

La FEVOSS ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di:

- perseguire il miglioramento della qualità della vita umana, la salvaguardia della salute fisica, psichica e sociale e dell'ambiente di vita;
- ricercare la solidarietà civile, il mutuo soccorso e la cultura della pace;
- favorire l'impegno partecipato per contrastare il disagio, l'emarginazione sociale e rispondere alle situazioni di bisogno;
- raccogliere finanziamenti e ausili per progetti di solidarietà locali, nazionali, esteri;
- promuovere la formazione della comunità alla solidarietà civile.

La FEVOSS persegue tali finalità secondo il principio fondamentale della gratuità.

Le finalità specifiche della FEVOSS, nell'ottica del servizio globale alla persona, sono i servizi considerati "in progres" e di seguito citati per titoli:

A) Servizi sanitari e sociali

B) Servizi domestici/tecnici/trasporti

C) Servizi educativi/informativi/formativi

D) Servizi a livello progettuale e sperimentale per la Comunità sociale

I servizi sopra indicati troveranno articolata e specifica regolamentazione nell'apposito Regolamento Organizzativo Operativo che sarà approvato dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dall'approvazione dello Statuto.

La FEVOSS non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

La FEVOSS può istituire centri sociali per attività ricreative, culturali e di integrazione intergenerazionale.

Il rapporto con le varie Istituzioni si concretizza prevalentemente mediante la stipula di convenzioni.

ART. 7 - AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ

La FEVOSS intende realizzare una rete capillare di interventi di solidarietà, principalmente nell'ambito del territorio della Provincia di Verona e, più in generale, nell'ambito del territorio della Regione Veneto, in stretta collaborazione con le organizzazioni pubbliche o private che operano nel medesimo territorio, pur mantenendo la propria autonomia ed identità e senza che ciò possa comunque precludere o escludere la realizzazione di una rete capillare di interventi di solidarietà anche a livello nazionale o transnazionale.

La FEVOSS persegue le suindicate finalità di solidarietà sociale tramite l'organizzazione di un sistema di servizi di volontariato territoriali e tramite la condivisione di detta organizzazione con persone, associazioni o Enti che perseguono le medesime finalità.

La FEVOSS si propone quale organismo di riferimento, o di coordinamento, o di collegamento nell'organizzazione del succitato sistema di servizi di volontariato territoriali, in modo da perseguire le suindicate finalità di solidarietà sociale attraverso azioni unitarie e condivise anche con altri soggetti o organismi (come ad es. con cittadini singoli, associazioni, gruppi associati, Enti, altri organismi, ecc.), i quali, pur mantenendo la propria autonomia giuridica e pur non essendo associati FEVOSS, operano nel medesimo settore e secondo le medesime finalità (organismi federati).

La FEVOSS può, a sua volta, aderire a progetti di solidarietà, assistenza, cultura e tempo libero sia a livello locale, o nazionale, o transnazionale, come può anche aderire ad organizzazioni nazionali o internazionali, oltreché ad Enti, Federazioni e Circoli che abbiano scopi ed operino con metodi affini ai propri.

TITOLO III GLI ADERENTI

ART. 8 - AMMISSIONE

Possono aderire alla FEVOSS tutte le persone che ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà. In particolare, possono diventare aderenti FEVOSS le persone che aderiscono sia alle finalità generali sia alle metodologie specifiche della FEVOSS e che operano in armonia con le direttive statutarie e regolamentari.

Si intendono Volontari coloro che esplicano direttamente la loro attività di volontariato, a titolo gratuito e disinteressato sia a livello Centrale sia a livello Territoriale.

La domanda personale di ammissione sarà presentata al Presidente e dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.

I Volontari si riuniscono in “Gruppi Territoriali” riconosciuti con documento scritto dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione dei Volontari ad attività operative che richiedano il possesso di specifiche abilitazioni professionali è subordinata alla presentazione degli attestati prescritti dalle vigenti leggi. La FEVOSS può riconoscere abilitazioni acquisite dai Volontari presso Istituzioni, e/o altri Enti, purché presentate e corredate con documentazione in originale o dichiarate con autocertificazione.

L'adesione alla FEVOSS è da intendersi annuale e scade al 31 dicembre di ogni anno.

Particolari figure di aderente alla FEVOSS sono le seguenti:

- SIMPATIZZANTI, coloro che in vario modo favoriscono il diffondersi della filosofia e dell'opera della FEVOSS.
- SOSTENITORI, coloro che conferiscono contributi di particolare entità finanziaria e/o contributi professionali per la realizzazione degli scopi della FEVOSS.
- BENEMERITI, coloro che si sono particolarmente distinti in opere altamente meritorie a vantaggio della FEVOSS.

ART. 9 - DIRITTI

I Volontari, aderenti alla FEVOSS, sono soci dell'associazione a tutti gli effetti ed hanno i seguenti diritti:

- eleggere gli organi dell'organizzazione;
- decidere a maggioranza sulle attività del gruppo, secondo le norme che seguono;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo;
- partecipare alle convocazioni dell'Assemblea;
- concorrere alla nomina del Coordinatore dei Gruppi Territoriali;
- usufruire del materiale tecnico-scientifico e bibliografico e dei mezzi operativi di proprietà della FEVOSS, salvo che siano previste specifiche competenze o abilitazioni;
- entrare liberamente nelle sedi FEVOSS sia a livello Centrale che zonale e sia, salvo patto contrario, in quelle degli Organismi Federati;
- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate per conto della FEVOSS.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti ed hanno diritto di informazione e di controllo come previsto dalle leggi e dallo Statuto.

Tutti gli associati maggiorenni possono essere candidati ed eletti o nominati negli organi direttivi della FEVOSS.

Ogni Volontario FEVOSS sarà assicurato nell'espletamento della sua attività di volontariato, con riferimento alla Legge sul volontariato dell'11/08/1991 n° 266 .

ART.10 – DOVERI E REQUISITI

I Volontari aderenti alla FEVOSS devono:

- svolgere la propria attività secondo i principi affermati nel presente Statuto ed in relazione alla scelta operativa stabilita dal Gruppo di appartenenza e dalla FEVOSS;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- impegnarsi a mantenere vivi e costruttivi i rapporti interpersonali dentro e fuori dell'organizzazione;
- comportarsi con spirito di solidarietà attuato con coerenza, correttezza, onestà e rigore morale;
- impegnarsi a migliorare la propria formazione, anche frequentando incontri formativi ed in particolare quelli ritenuti dalla FEVOSS come obbligatori;
- partecipare assiduamente alle riunioni di gruppo;
- facilitare le decisioni che li coinvolgono;
- portare il contrassegno di volontario FEVOSS durante il proprio servizio o in ogni altra occasione ove richiesto e restituirlo in caso di recesso o esclusione.

ART. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di aderente della FEVOSS viene meno per decesso, per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Il Volontario può dimettersi mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, previa segnalazione motivata del Coordinatore del gruppo territoriale nel caso in cui il volontario, senza motivo, non partecipi e/o non collabori alle attività socio-sanitarie del gruppo.

L'esclusione dell'aderente dalla FEVOSS, e quindi da tutte le cariche eventualmente assunte nell'ambito della FEVOSS, viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa segnalazione motivata del Coordinatore territoriale o del Presidente e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

In specifico le cause che determinano l'esclusione sono:

- a) inosservanza dello Statuto, o del Regolamento, o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) danni morali e/o materiali arrecati all'associazione;
- c) mancato rispetto del principio di gratuità del servizio reso;
- d) ogni altra azione compiuta in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi dell'associazione.

Il compimento da parte del volontario FEVOSS anche di una soltanto delle suindicate cause legittima la FEVOSS a dichiarare l'esclusione dall'associazione del volontario medesimo.

Il compimento da parte del soggetto federato FEVOSS di uno o più atti che risultino in palese contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi dell'associazione o che possano arrecare danni morali e/o materiali all'associazione, legittima la FEVOSS a dichiarare risolto con effetto immediato il patto federativo, previa delibera del Consiglio Direttivo FEVOSS.

I soggetti receduti, decaduti o esclusi, come anche gli eredi degli associati defunti non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati, né alcun diritto sul patrimonio sociale.

La quota associativa o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo e non è soggetta a rivalutazione e non è rimborsabile.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 12 - GLI ORGANI E LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Sono organi della FEVOSS:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Segretario Generale;

- i Responsabili di Settore;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Consiglio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative non danno diritto a compenso e sono quindi gratuite.

Esse vengono rinnovate ogni tre anni.

In caso di dimissioni, esclusione o recesso la carica verrà ripristinata dall'organismo preposto, alla prima riunione utile successiva rispetto alla data di scioglimento del rapporto associativo.

L'organizzazione operativa della FEVOSS, che prevede un sistema di servizi e di articolazioni associative, è sostanzialmente strutturata su due livelli principali: livello centrale e livello territoriale. Alla struttura organizzativa a livello centrale è demandato il compito di elaborare ed indicare, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, gli indirizzi e gli orientamenti generali, anche operativi, a cui deve ispirarsi l'attività della FEVOSS. Alla struttura organizzativa a livello territoriale è invece demandata l'organizzazione e l'attuazione operativa delle singole attività della FEVOSS.

Al solo fine di permettere un miglior collegamento e coordinamento tra la struttura organizzativa a livello centrale e la struttura organizzativa a livello territoriale, come pure nell'ottica di attuare il maggior decentramento organizzativo possibile, è prevista l'istituzione di strutture organizzative intermedie a livello comprensoriale ed a livello zonale. La tipologia organizzativa e le funzioni di competenza di ciascuno dei suindicati livelli di struttura organizzativa verranno definiti con apposito regolamento organizzativo ed operativo, tenendo conto dell'esigenza di attuare il maggior decentramento organizzativo possibile, tramite la delega ai gruppi territoriali delle più ampie funzioni organizzative ed operative, pur sempre nel rispetto dei principi e dello spirito previsti dal presente Statuto.

CAPO I ASSEMBLEA

ART. 13 – COMPOSIZIONE E COMPITI

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla FEVOSS.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discutere e votare in merito a modifiche dello Statuto;
- b) discutere e votare proposte di impegno associativo, fatte pervenire almeno dieci giorni prima della data di convocazione al Presidente;
- c) valutare e approvare la relazione sociale, morale, progettuale e finanziaria annuale presentata dal Presidente;
- d) esaminare la relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) discutere e approvare il bilancio consuntivo e il piano previsionale;
- f) eleggere il Presidente ed i sei membri del Consiglio Direttivo;
- g) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio dei Probiviri;
- i) modificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

I membri di cui ai punti f) e g) possono essere rieletti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o da altra persona proposta e nominata, anche seduta stante, dall'Assemblea.

Le candidature all'elezione di cariche sociali verranno raccolte dal Presidente almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, previa verifica da parte del Consiglio Direttivo del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto in capo a ciascun candidato e quindi del fatto che ciascun candidato abbia dato prova di essere in possesso dei requisiti personali previsti dal precedente art. 10: le candidature saranno quindi presentate all'Assemblea prima delle votazioni che sono a scrutinio segreto.

Possono essere candidati solo soci iscritti da almeno sei mesi.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del

Bilancio consuntivo e di previsione e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Solo in caso di necessità potrà essere convocata entro sei mesi.

L'Assemblea viene convocata con preavviso scritto, entro venti giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno. Ogni Organismo Federato verrà invitato a partecipare all'Assemblea.

Oltre a quelle obbligatorie possono essere convocate assemblee su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure, in caso di richiesta congiunta da parte di TRE Gruppi Territoriali, di UN Coordinatore Zonale, del Coordinatore Comprensoriale; l'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dalla data della richiesta.

Hanno diritto di voto i Volontari in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni Volontario può rappresentare solo un altro Volontario del quale abbia la relativa delega scritta e controfirmata.

Le votazioni per l'elezione dei componenti degli organi associativi avvengono per scrutinio segreto su una lista comprendente un numero di nominativi maggiorato di almeno un quinto degli eleggibili.

Il voto non può superare il numero delle persone da eleggere. Sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza relativa dei voti.

ART. 15 - VALIDITÀ

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi aventi diritto, presenti personalmente o per delega scritta conferita ad altro avente diritto.

In seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno un'ora più tardi rispetto alla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti con voto palese tranne quello riguardante le persone e le votazioni elettive. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità il Presidente ed il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 16 - VOTAZIONE

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e/o le qualità delle persone.

ART. 17 - VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale – redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'Assemblea designato dal Presidente – e sottoscritto dal Presidente.

Sarà cura del Presidente tenere il verbale nella sede dell'organizzazione, dando la possibilità ad ogni aderente dell'organizzazione di consultare, ed eventualmente trarre copie, del verbale stesso.

CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo FEVOSS, eletto dall'Assemblea degli aderenti, è composto da sette membri – compreso il Presidente -, di cui uno, preferibilmente, in rappresentanza di comprensorio.

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, viene di norma convocato mediante ordine del giorno con preavviso di otto giorni e/o quando ne facciano richiesta almeno DUE componenti con preavviso di quindici giorni.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se prese dalla maggioranza semplice dei presenti e in presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice e con voto palese, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio: il voto su persone è segreto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi presiede il più anziano dei membri. Se l'impedimento è superiore a TRE mesi il Consiglio provvede ad una nuova nomina del Presidente entro trenta giorni.

Alla riunione del Consiglio Direttivo è invitato, di norma, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed ha diritto di parola.

Le riunioni del Direttivo sono aperte agli aderenti, senza diritto di parola.

ART. 19 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente della FEVOSS è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea.

ART. 20 – DURATA E COMPITI

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere il VicePresidente;
- nominare un Segretario Generale;
- assegnare incarichi;
- approvare il regolamento organizzativo e operativo;
- deliberare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare sull'entità e liquidazione dei rimborsi;
- esaminare la relazione dei Revisori dei Conti;
- esaminare e valutare la stesura dei bilancio consuntivo e del piano revisionale;
- deliberare in materia di accettazione, di decadenza ed esclusione di associati e di volontari;
- deliberare l'apertura o chiusura di Gruppi Territoriali a denominazione FEVOSS;
- deliberare in materia di accettazione di domande da parte di soggetti o organismi che intendono federarsi alla FEVOSS e in relazione al relativo patto federale;
- trattare qualsiasi questione o argomento che riguardi la FEVOSS e le sue finalità;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio di Presidenza per motivi di necessità e urgenza.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza di quel suo membro che non partecipa a tre riunioni consecutive senza addurre valide motivazioni: a questi subentra il primo dei non eletti. Se nel corso del triennio avvengono dimissioni di membri del Consiglio Direttivo subentrano i non eletti come nel caso precedente. Esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare persone di provata capacità professionale e sensibilità al volontariato. Le persone poi saranno confermate o sostituite nella prima Assemblea ordinaria federativa.

Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio Direttivo si riduca, contemporaneamente, a meno di quattro, deve essere convocata l'Assemblea Ordinaria, per provvedere a nuove elezioni del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal verificarsi della situazione. In detto periodo il Presidente, con il Consiglio di Presidenza, garantisce l'ordinaria amministrazione e delibera provvedimenti d'urgenza da ratificare alla prima riunione del nuovo direttivo.

CAPO III

IL PRESIDENTE

ART. 21 - ELEZIONE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.

ART. 22 – DURATA

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, può essere revocato dal suo incarico con votazione a maggioranza dell'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 23 – FUNZIONI

Il Presidente rappresenta legalmente a tutti gli effetti la FEVOSS nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le sedute delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Ha la firma sociale e la gestione dell'ordinaria amministrazione.

Rientrano nei poteri del Presidente la stipula di convenzioni e contratti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Rientrano altresì nei suoi poteri l'apertura e l'utilizzo di linee di credito di banche e di c/c postali a seguito di apposite delibere del Consiglio Direttivo. Può convocare riunioni dei singoli Gruppi Territoriali.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

CAPO IV

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 24 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale.

Può deliberare su questioni urgenti e/o di ordinaria amministrazione per le quali non sia possibile e/o indispensabile la convocazione del Consiglio Direttivo.

Le relative deliberazioni devono essere portate a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

CAPO V

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 25 – NOMINA E FUNZIONI

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e fa parte del Consiglio di Presidenza e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I relativi compiti verranno definiti nel regolamento organizzativo e operativo, approvato dal Consiglio Direttivo.

CAPO VI

RESPONSABILI DI SETTORE

ART. 26 – FUNZIONI

L'operatività della FEVOSS si articola in quattro settori di competenza per materia.

I quattro settori previsti sono:

- settore amministrativo – contabile
- settore socio – sanitario
- settore risorse umane e formazione
- settore pubbliche relazioni – editoriale.

Per ognuno dei quattro suindicati settori, il Consiglio Direttivo individuerà un responsabile.

Il responsabile di settore dovrà essere preferibilmente scelto tra gli associati FEVOSS, ma potrà anche essere una persona che, pur non essendo all'atto della nomina associato alla

FEVOSS, ne condivida i progetti e le finalità ed abbia maturato specifiche e significative esperienze e competenze in una specifica materia o in uno dei quattro settori predetti.

Compiti e funzioni dei responsabili di settore saranno definiti nel Regolamento Organizzativo e Operativo, tenendo conto che gli stessi, pur risultando responsabili del settore assegnato, dovranno agire sotto la diretta sorveglianza del Consiglio Direttivo e dovranno sostanzialmente elaborare, in modo semplice e chiaro, dati, informazioni ed aggiornamenti nella singola materia di competenza, da divulgare a tutti gli associati ed a tutti gli organismi federati, al fine di poter fornire un valido ed efficiente supporto alla loro attività operativa.

CAPO VII

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – ELEZIONE – FUNZIONI

ART. 27 – FUNZIONI

E' eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Compiti dei revisori sono:

- verificare la legittimità delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verificare i rendiconti del consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- predisporre la relazione annuale relativa al conto consuntivo da presentare all'Assemblea;
- vigilare e controllare affinché le entrate siano impegnate secondo i vincoli di spesa per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Il Collegio dei Revisori dei Conti tiene un apposito registro per i verbali delle sue riunioni.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato di norma alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola. I membri effettivi eleggeranno il loro presidente a maggioranza. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.

CAPO VIII

IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

ART. 28 – FUNZIONI

Il Consiglio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, che sono rieleggibili.

Al Consiglio dei Probiviri è demandato il compito di dirimere ogni controversia che può insorgere sia tra gli aderenti FEVOSS e sia tra uno o più aderenti FEVOSS e la FEVOSS stessa, come anche ogni controversia che abbia ad oggetto il rapporto associativo, compresi i casi in cui la controversia riguardi il rapporto associativo relativo a persone che non sono più aderenti FEVOSS o che riguardi l'esclusione, o il recesso, o le dimissioni di ciascun aderente. Ciascun aderente FEVOSS è comunque obbligato a demandare la risoluzione di ogni eventuale controversia al giudizio inappellabile del Consiglio dei Probiviri, rinunciando ad adire ogni altra Autorità Giudicante ed obbligandosi ad accettare senza riserve il giudizio che verrà espresso dal Consiglio dei Probiviri.

I Probiviri dovranno decidere "ex bono et equo", senza formalità di procedura, ed il loro giudizio non sarà impugnabile.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 29 - INDICAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse economiche della FEVOSS sono costituite da beni dei quali sia venuta in possesso in qualsiasi modo legale, quali ad esempio:

- a) beni mobili e/o immobili;
- b) quote associative e contributi vari;

- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi derivati anche da convenzioni con Istituzioni pubbliche e private;
- e) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate mediante pubbliche e private sottoscrizioni, campagne e altre manifestazioni per questo organizzate.

ART. 30 - I BENI

I beni immobili registrati possono essere acquisiti dalla FEVOSS e sono ad essa intestati.

I beni, mobili ed immobili, di proprietà degli Associati e dei terzi possono essere dati in comodato all'organizzazione stessa.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella Sede Centrale e nelle Sedi Territoriali sono indicati nell'inventario che è depositato presso ciascuna Sede e può essere consultato dai Soci.

La FEVOSS ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per Legge, Statuto o regolamento perseguono scopi analoghi.

La FEVOSS ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 31 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

Nella FEVOSS sono previste quote di iscrizione annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Sono ammessi altresì contributi liberi da parte degli Aderenti.

I Simpatizzanti, qualora contribuiscano con somme di particolare entità, con decisione del Consiglio Direttivo, potranno avere diritto al titolo di "Sostenitore" anche se orientate per il sostegno di Gruppi Territoriali.

I Contributi straordinari possono essere elargiti dallo Stato, da Enti regionali e locali, finalizzati al sostegno di iniziative o progetti della FEVOSS, da persone fisiche o giuridiche, danno diritto al riconoscimento di "Benemerito" e vanno registrati sul memoriale storico dell'organizzazione FEVOSS.

ART. 32 - EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono determinati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sul tipo dei rimborsi, che dovranno essere in armonia con le disposizioni delle convezioni, nonché con le finalità statutarie della FEVOSS.

ART. 33 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ' MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposite voci del bilancio e sono utilizzabili in conformità alle finalità statutarie e comunque secondo le normative vigenti in materia.

ART. 34 - SCIoglimento - DESTINAZIONE DEI BENI

In caso di suo scioglimento o cessazione, la FEVOSS ha l'obbligo di devolvere i suoi beni, dopo la liquidazione, ad altre organizzazioni di volontariato o Enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VI IL BILANCIO

ART. 35 - BILANCIO CONSUNTIVO E PIANO PREVISIONALE

Il bilancio della FEVOSS è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le singole voci di entrata e di uscita relative al periodo dell'anno solare trascorso ed è corredato dalla relazione del Collegio Sindacale.
Il piano previsionale contiene le previsioni di uscita e di entrata e la programmazione analitica socio sanitaria per l'esercizio solare successivo ed è elaborato dal Consiglio direttivo.

ART. 36 - FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo ed il piano previsionale sono elaborati dal Presidente in collaborazione con il Segretario Generale e con il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile e sono esaminati e valutati dal Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la Sede Centrale della FEVOSS entro quindici giorni precedenti l'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 37 - CONTROLLO SUL BILANCIO

I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle uscite e delle entrate; eventuali rilievi critici a uscite o ad entrate sono allegati in bilancio, e sottoposti all'Assemblea.

ART. 38 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio deve essere depositato presso la Sede Centrale della FEVOSS entro quindici giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea (con voto palese) e con maggioranza dei presenti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e deve contenere la valutazione analitica dell'attuazione del programma socio sanitario.

TITOLO VII DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI

ART. 39 - DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI

Le convenzioni tra la FEVOSS ed altri Enti e Soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Esse sono stipulate dal Presidente su mandato dello stesso Consiglio Direttivo, ovvero da persona appositamente delegata.
Le modalità di attuazione delle convenzioni medesime saranno elaborate dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza su mandato del Consiglio Direttivo.
Copia di ogni convenzione sarà custodita, a cura del Presidente, nella Sede Centrale FEVOSS. Per l'attuazione delle convenzioni la FEVOSS, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 266/91, può assumere, direttamente o indirettamente, tramite cooperative o altre agenzie a ciò deputate, il personale necessario e sufficiente a garantire qualità e continuità delle prestazioni oggetto delle convenzioni. Il personale può avere rapporto a tempo indeterminato o a part-time o di consulenza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti o dalle disposizioni contrattuali o dai tariffari.

ART. 40 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

La Convenzione è stipulata dal Presidente della FEVOSS.

ART. 41 - ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della Convenzione.

TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 42 – DIPENDENTI

La FEVOSS può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra la FEVOSS ed i dipendenti sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

I dipendenti sono, ai sensi di Legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 43 – COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

La FEVOSS può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo; i rapporti tra la FEVOSS ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.

Nei casi previsti dalla Legge, i collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX LA RESPONSABILITA'

ART. 44 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti Volontari della FEVOSS sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 45 – RESPONSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

La FEVOSS risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 46 – ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

La FEVOSS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della FEVOSS stessa. Resta inteso che ogni aderente è obbligato a tenere indenne e manlevata l'Organizzazione da ogni danno che dovesse verificarsi e prodursi, sia nei confronti di terzi e sia nei confronti dell'Organizzazione stessa, per fatto o atto dallo stesso compiuto con colpa o dolo, nell'esercizio dei compiti assegnati, con conseguente assunzione di ogni relativa responsabilità al riguardo.

TITOLO X

ART. 47 – RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI O ENTI

L'Organizzazione disciplina con apposito regolamento o convenzione o patto federale i rapporti con altri soggetti pubblici o privati.

FEDERATI

Possono assumere la qualità di Organismi Federati quei soggetti che, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, economica ed organizzativa, operano in collaborazione o in collegamento con la FEVOSS, con azioni unitarie o condivise, in quanto ne condividono le finalità e sono anch'essi votati al raggiungimento delle medesime finalità.

Possono assumere la qualità di Organismi Federati:

- Aziende e Società;
- Enti pubblici e privati;
- Gruppi od altri Organismi associativi che operano senza fini di lucro.

Gli Organismi Federati devono:

- aderire e condividere le finalità generali espresse nel presente Statuto;
- collaborare attivamente per il raggiungimento dei fini concordati con la FEVOSS;
- mantenere Statuto, regolamento, contabilità e mezzi operativi propri.

Si diventa Federato della FEVOSS, previa presentazione di domanda scritta al Presidente della FEVOSS, a seguito dell'accettazione della domanda medesima da parte del Consiglio Direttivo FEVOSS, da assumersi tramite apposita delibera, ed a seguito di sottoscrizione del patto federativo tra l'Organismo richiedente e la FEVOSS, contenente il reciproco impegno ad indirizzare ed armonizzare le rispettive risorse in azioni unitarie congiunte o condivise.

Nel patto federativo si può prevedere e concordare la possibilità per l'Organismo Federato di utilizzare e di fregiarsi del marchio FEVOSS, anche eventualmente abbinandolo alla propria denominazione, purché detto utilizzo avvenga in ogni caso secondo lealtà, correttezza e buona fede e senza ledere in alcun modo e in qualunque forma sia il nome e sia la credibilità della FEVOSS.

Il Presidente dell'Organismo Federato o un suo delegato rappresenterà il medesimo Organismo Federato in seno alla FEVOSS, in Assemblea.

ADERENTI NON SOCI

Possono partecipare ed aderire alle iniziative della FEVOSS, purché riconosciuti dal Consiglio Direttivo, coloro che, anche senza rivestire la qualifica formale di associati della FEVOSS, collaborino per la realizzazione delle proposte di solidarietà organizzate dalla medesima FEVOSS.

Tali soggetti, come anche i Federati, sono invitati e possono partecipare alle Assemblee della FEVOSS, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, in quanto non soci della FEVOSS.

E' in ogni caso consentito che i federati o gli aderenti non soci possano diventare associati della FEVOSS, secondo le modalità fissate dal presente Statuto per l'ammissione dei soci.

TITOLO XI NORMA DI RINVIO

ART. 48 – DISPOSIZIONI FINALI

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni di volontariato, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente documento è costituito di 13 pagine ed è stato approvato con Assemblea Straordinaria dei Soci del 09/05/2009

Verona, 09 maggio 2009

Il Presidente FEVOSS
Alfredo Dal Corso

